

Polizza R.C. AUTO (Autocarri Conto Proprio fino a 70 quintali e Camper)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "PROTEZIONE VAN"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto** (Autocarri Conto Proprio fino a 70 quintali e Camper) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la **Responsabilità Civile dei trasportati** per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ la **Responsabilità Civile** della circolazione del veicolo assicurato **quando traina un carrello non targato**;
- ✓ la **Responsabilità Civile** per i **trasportati** che necessitano di **sedia a rotelle**, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su **veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**.
- ✓ la **Responsabilità Civile** per i **danni involontariamente causati a terzi** dall'esecuzione delle **operazioni manuali di carico e scarico** dall'autocarro;
- ✓ i **Camper** e gli **Autocaravan**, quando il **peso complessivo a pieno carico** al momento del sinistro **risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione**.
- ✓ il **Ricorso terzi da incendio** per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo;

AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito AXA) risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). **La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona**, indipendentemente dal numero delle vittime, **e di € 1.300.000 per i danni alle cose**, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Per la **circolazione nelle aree aeroportuali**, la garanzia copre **fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000 per sinistro**.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile è prevista la garanzia aggiuntiva **Guida Esperta**.

Coperture opzionali acquistabili:

Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali, Infortuni del conducente, Assistenza e Tutela legale.

Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide esclusivamente se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.



Che cosa non è assicurato?

Per legge **non sono considerati terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- ✗ il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio, il **locatario** di veicolo in leasing;
- ✗ il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti** e **discendenti** dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i **parenti ed affini** dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- ✗ i **soci** a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ **dolo** del conducente;
- ✗ veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.
- ✗ **operazioni di carico e scarico** dal veicolo, **con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici**, alle cose e alle persone trasportate sul veicolo o a coloro che ne prendono parte.

Inoltre:

- ✗ per la Garanzia **ASSISTENZA**, le esclusioni sono consultabili nel capitolo "*Condizioni Comuni – Art. 5.4 Esclusioni/Delimitazioni - Pag. 38 - Sezione 4 Copertura per la persona, delle Condizioni di Assicurazione*";
- ✗ per la Garanzia **TUTELA LEGALE** le esclusioni sono consultabili nel capitolo "*La portata dell'assicurazione - Art. 6.6 - Esclusioni - Pagg. 52 e 53 - Sezione 4 Copertura per la persona, delle Condizioni di Assicurazione*".



Ci sono limiti di copertura?

AXA ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (**rivalsa**) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti.
- ! veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell'istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
- ! danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve;



Ci sono limiti di copertura?

- ! **conducente** non abilitato alla guida o conducente **minore di 30 anni** in caso di opzione "**Guida esperta**" fino a **€ 1.000,00** per sinistro;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Infine:

- ! la Garanzia **ASSISTENZA** ha dei **limiti di indennizzo** differenziati consultabili come segue:
Sezione A) BASE nel capitolo "*Le prestazioni - Art. 5.5 - Le prestazioni - Pagg. da 39 a 45 - delle Condizioni di Assicurazione*".
- ! **Sezione B) PROFESSIONAL** nel capitolo "*Le prestazioni - Art. 5.6 - Le prestazioni - Pagg. da 46 a 50 - delle Condizioni di Assicurazione*".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una **maggiorazione del premio**, puoi chiedere il **frazionamento semestrale**. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa **dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio** o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e **termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta**. **La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.**

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento **per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo**. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.